



Région Autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Assessorat du territoire, de l'environnement et des
ouvrages publics
Département du territoire, de l'environnement et
des ressources hydriques
Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche
Dipartimento territorio, ambiente e risorse idriche

Loc. Amérique, 33 - 11020 QUART (Aosta)
Tel. 0165 776817 - 776816
Telefax 0165 776843
www.regione.vda.it

Ufficio tutela dell'ambiente
Bureau de la protection de l'environnement

Prot. 50/51A
Quart, le

AI SINDACI DEI COMUNI DELLA REGIONE
LORO SEDI

AI PRESIDENTI DELLE COMUNITA'
MONTANE
LORO SEDI

- 3 GEN 2005

e p.c.

AL DIPARTIMENTO ENTI LOCALI,
SANZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI DI
PREFETTURA DELLA REGIONE
SEDE

AL CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI
LOCALI
c/o BIM
Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA AO

OGGETTO: Attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti – Riorganizzazione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

Con la presente si forniscono, di seguito, indicazioni in merito alla corretta attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla riorganizzazione dei servizi, anche tenuto conto delle richieste di chiarimenti emerse nel corso degli incontri avuti dallo scrivente con codeste amministrazioni.

1. LA RIORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI

a. REGIONE

In esecuzione di quanto previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale in data 15 aprile 2003, n. 3188/XI, ed in coerenza con quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive integrazioni e modificazioni, la

Regione **costituisce ambito territoriale unico** per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e recupero finale dei rifiuti urbani.

La Regione, pertanto, pianifica gli interventi, attua gli investimenti necessari per le attività di sua competenza e garantisce lo svolgimento delle attività di smaltimento e di recupero finale dei rifiuti urbani, in un unico centro regionale che costituisce, per il recupero, piattaforma CONAI.

Al centro regionale devono essere conferiti obbligatoriamente tutti i rifiuti urbani (differenziati e indifferenziati) raccolti nei Comuni della Regione; il centro regionale svolge attività di trattamento, di gestione dei rifiuti valorizzabili, di gestione dei rifiuti pericolosi, di smaltimento in discarica controllata.

b. **COMUNI**

Con il Piano regionale di gestione dei rifiuti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 22/1997 e s.i.m., la Regione ha suddiviso il proprio territorio in Bacini territoriali omogenei, corrispondenti al territorio delle Comunità Montane, ad eccezione del Comune di Aosta che costituisce Bacino territoriale a sé stante.

In esecuzione delle disposizioni nazionali e regionali suindicate i Comuni devono **obbligatoriamente** aderire al Bacino di appartenenza e istituire un apposito organismo di governo della competenza (cosiddetta Autorità, in coerenza anche con quanto avviene nelle altre Regioni). A tale Autorità devono essere affidati tutti i compiti inerenti la politica gestionale e tariffaria in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

L'Autorità di Bacino deve garantire l'esecuzione dei servizi riferiti a **tutti** i rifiuti urbani, così come definiti all'articolo 7, comma 2, del d. lgs. N. 22/1997, e s.m.i.; in particolare deve attivare su tutto il territorio del Bacino almeno i seguenti servizi:

- la raccolta ed il trasporto dei rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, ivi compresi i rifiuti urbani pericolosi quali pile e batterie esauste, farmaci, tubi fluorescenti contenenti mercurio, prodotti fitosanitari scaduti, contenitori contaminati, ecc.;

- la raccolta ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, per i quali sia stata dichiarata l'assimilazione, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani;

- l'attività di spazzamento delle strade;

- la raccolta, il trasporto e l'avvio allo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti su strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;

- la raccolta ed il trasporto dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali parchi, giardini, aree cimiteriali;

- la raccolta, il trasporto e l'avvio allo smaltimento secondo le modalità previste dal D.P.R 15 luglio 2003, n. 254, dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché di altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale (es. lapidi) diversi dai rifiuti assimilabili per qualità ai rifiuti domestici (es. fiori secchi, rifiuti dalla manutenzione di aree verdi, ecc.).

L'Autorità di Bacino deve, altresì, assicurare i servizi rientranti nell'igiene urbana, quali svuotamento dei cestini, pulizia di caditoie stradali, ecc.

Ai fini della riorganizzazione, l'Autorità di Bacino deve avviare un'attività di pianificazione e di progettazione dei servizi nelle diverse componenti e tenuto conto delle specificità territoriali dei singoli comuni.

Eccezionalmente, e comunque solo in una fase transitoria, la pianificazione e l'organizzazione dei servizi da parte dell'Autorità di Bacino può avvenire anche a livello di sottobacino territoriale, qualora si reputi opportuno differenziare i servizi in ragione di particolarità locali. In ogni caso tali diversificazioni sono ammissibili per due tipologie di zone: aggregazione di Comuni di fondo valle, con problemi gestionali omogenei, e aggregazioni di Comuni di montagna e a forte vocazione turistica.

In ogni caso l'attivazione di servizi su livelli diversi dal Bacino territoriale sono ammissibili per un periodo limitato, indicativamente non superiore a 5 anni, e solo previa approvazione preventiva da parte della Regione che ne valuterà l'opportunità. A tale riguardo l'Autorità di Bacino deve sottoporre una proposta contenente le motivazioni tecniche ed organizzative a giustificazione della scelta di aggregare i Comuni in sotto bacini; si precisa che in ogni caso non è consentito il mantenimento di gestioni su base comunale in considerazione di quanto previsto dal citato articolo 23 del d. lgs. N. 22/1997, che stabilisce il superamento della frammentazione delle gestioni a livello locale.

Compito dell'Autorità di Bacino è, altresì, definire le procedure per l'affidamento dei servizi, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di gestione dei servizi pubblici economici a rilevanza industriale.

L'Autorità di Bacino deve predisporre ed adottare un Regolamento che deve avere validità sull'intero comprensorio.

L'Autorità di Bacino, infine, deve esercitare il controllo sulla conformità dei servizi svolti alle disposizioni di pianificazione e progettazione, nonché sul rispetto da parte degli utenti del Regolamento comprensoriale, fatte salve le competenze del Sindaco in quanto Autorità sanitaria locale, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sanitarie.

2. GLI ASPETTI TARIFFARI

a. REGIONE

Alla Regione spetta la definizione della politica tariffaria inerente le attività di sua competenza (smaltimento e recupero finale dei rifiuti urbani) basata sul principio della differenziazione dei costi in relazione al rispetto degli obiettivi fissati dal Piano regionale.

Tali obiettivi sono:

1. il raggiungimento di percentuali fissate di raccolte differenziate;
2. la riorganizzazione dei servizi all'interno dei Bacini territoriali definiti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti.

Attualmente il sistema tariffario regionale assume a riferimento esclusivamente il primo aspetto, che prevede l'addebito della tariffa di smaltimento dei rifiuti urbani depositati in discarica in modo inversamente proporzionale alle percentuali di raccolta differenziata raggiunte.

A tale proposito si ricorda che per il calcolo della tariffa da addebitare per gli smaltimenti effettuati nel corso del 2004 si applica quanto previsto dal punto 6) della deliberazione della Giunta regionale n. 3968, del 8 novembre 1999.

Tale deliberazione stabilisce l'assunzione a riferimento dei risultati delle raccolte differenziate conseguiti non più dai singoli Comuni ma da ogni Bacino di raccolta e trasporto, fatta eccezione per i Comuni che risultano anche sede di stazione intermedia di trasferimento e per il Comune di Aosta.

In considerazione dell'evoluzione normativa intervenuta, in particolare con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 che prevede una progressiva limitazione dell'uso della discarica come sistema di smaltimento, la Regione deve individuare sistemi alternativi e/o complementari alla discarica stessa; ciò presuppone anche la possibilità di adottare modalità di trasporto per certe tipologie di rifiuti organizzate a livello comprensoriale (come peraltro previsto dalla Regione proprio con la riorganizzazione dei servizi all'interno dei Bacini territoriali); pertanto è ipotizzabile che il mancato rispetto dell'istituzione delle Autorità di Bacino e la conseguente mancata riorganizzazione dei servizi su base sovracomunale comportano, **oltreché l'attivazione dei poteri sostitutivi così come previsti dall'articolo 23, comma 5 del d. lgs. N. 22/1997, anche l'applicazione di tariffe più gravose per i Comuni inadempienti, già a partire dalle tariffe che saranno applicate per l'anno 2005.**

b. **COMUNI**

Rientrano, tra le competenze dell'Autorità di Bacino, la ridefinizione del sistema tariffario che deve essere progressivamente adeguato in vista del passaggio obbligatorio, previsto per il **1 gennaio 2008**, dal sistema della tassa al sistema della tariffa, con copertura completa degli oneri sostenuti.

Tale passaggio si attua attraverso la progressiva attribuzione da parte dei Comuni di tutte le competenze inerenti gli aspetti tariffari, in modo da consentire all'Autorità di Bacino la predisposizione di un Regolamento tariffario unitario, nonché dei ruoli e l'organizzazione della sistema di riscossione delle relative tariffe dagli utenti del servizio.

Confidando di avere dato puntuale risposta agli aspetti attuativi delle disposizioni nazionali e regionali in materia di riorganizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti, peraltro particolarmente complessi, si assicura la piena disponibilità delle strutture competenti per ogni eventuale chiarimento ritenuto necessario.

Distinti saluti.

L'ASSESSORE
- dott. Alberto CERISE -

